



# Comune di Pietra Ligure

## AREA AMMINISTRATIVA

Settore Politiche Sociali, Educative e Culturali, Turismo e Sport

### **DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE N. 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO “ DE VINCENZI “ SITO IN VIA S. STEFANO – LOC. CROCETTA - PERIODO 01/04/2021 – 31/3/2025 - CIG 8613221ECF.**

#### **Art. 1 – oggetto e luogo di esecuzione dell'appalto**

L'appalto da affidarsi tramite procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) Legge n. 120/2020 ed aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 7 del Dlgs n. 50/2016, ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo “ De Vincenzi “ sito in Via S. Stefano – Loc. Crocetta - periodo 01/04/2021 – 31/3/2025.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) Legge n. 55/2019 e successive modificazioni procede sino al 31/12/2021 alla gestione in autonomia delle procedure di gara inferiori e superiori alle soglie UE.

”. Il presente documento è relativo alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Pietra Ligure – Settore Turismo e Sport , alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato.

La procedura concorsuale è stata indetta dall'Ente in esecuzione della determinazione dirigenziale n. .... /Sport del ... /.../2021.

#### **Art. 2 – responsabile del procedimento e accesso agli atti**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del Dlgs n. 50/2016 è individuato nella persona del T.P.O. Settore Politiche Sociali, Educative e Culturali, Turismo e Sport., Rag. Paola Attolini.

I concorrenti e gli operatori economici che ne motivano l'interesse hanno facoltà di esercitare l'accesso ai verbali di gara, a norma della legge n. 241/1990 e dell'art. 53 del Dlgs .n 50/2016.

#### **Art. 3 – durata e rinnovo dell'appalto**

Il contratto di servizio oggetto dell'appalto avrà durata dal 1/4/2021 al 31/3/2025.

La S.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo massimo di 6 mesi nell'espletamento della nuova procedura di gara.

#### **Art. 4 – Importo dell'appalto calcolato**

L'importo dell'appalto, per il servizio in oggetto è stimato in € **168.000,00** ( € centosessantottomila /00) IVA esclusa a base di gara soggetto a ribasso per il periodo anni 4 dal 1/4/2021- 31/3/2025 salvo differente termini di decorrenza in ottemperanza a disposizioni normative nazionali, emesse dal Governo, in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19 .

L'importo per gli oneri per la sicurezza è pari a zero non sussistendo rischi da interferenze.

Il Codice CIG sopra indicato dovrà essere riportato in ogni transazione finanziaria di cui al contratto aggiudicato.

#### **Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici che hanno presentato manifestazione d'interesse in possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 e 48 Dlgs n. 50/2016 ed in particolare:

- Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (SSD e ASD);
  - Associazioni di Discipline Sportive Associate (DSA);
  - Enti di Promozione Sportiva (EPS);
  - Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
- altri soggetti aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale con finalità sportive rilevabili dall'atto costitutivo, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi;

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016.

E' ammessa la partecipazione:

- in forma singola;
- in raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti o da costituire.

La partecipazione e di associazioni temporanee di impresa è disciplinata dagli artt. 47 e 48 del Dlgs m. 50/2016.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei nell'istanza dovranno essere specificate le quote di espletamento del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e, qualora il raggruppamento non sia già costituito, il progetto tecnico deve essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che lo costituiranno .

Inoltre gli operatori economici concorrenti dovranno attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016 presentando, ciascuno, distinta domanda di partecipazione ( all. A1( domanda di partecipazione generale ) – A2( domanda di partecipazione per impresa ausiliaria o subappaltatrice ) - A3 ( domanda di partecipazione impresa esecutrice ).

Requisiti di partecipazione ulteriori ed in possesso alla data del presente bando richiesti agli operatori economici sono:

#### **idoneità professionale ( art. 83 comma 1 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 ):**

-iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto od iscrizione in registri equivalenti;

oppure

- in caso di società sportive affiliate a federazioni del CONI e ad Enti di Promozione Sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 90, comma 17, L. 289/2002, è

richiesta l'iscrizione al registro istituito presso il CONI ai sensi della stessa Legge 289/2002, art. 90, commi 20 e 21;

**capacità economico – finanziaria ( art. 83 comma 1 lettera b) Dlgs n. 50/2016) :**

- non richiesti per partecipare alla gara in oggetto.

**capacità tecnico – professionale ( art. 83 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 50/2016 ) :**

- gestione negli ultimi tre anni ( 2018 – 2019 – 2020 ) di servizi analoghi di cui al presente appalto;
- qualificazione degli istruttori ed allenatori ;
- svolgimento attività sportiva a livello dilettantistico;
- perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro;

Nei Raggruppamenti temporanei il soggetto mandatario deve , in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni nella misura maggioritaria stabilita ai sensi dell'art. 83 comma 8 Dlgs n. 50/2016.

Il soggetto mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 esegue la prestazione principale anche in termini economici .

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

**Art. 6 – Modalità di presentazione della documentazione**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) firmata digitalmente;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre ove non richiesta espressamente in originale potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000;
- Per l'istituto del soccorso istruttorio si rinvia all'art. 14 lettera c) del presente disciplinare;

**Art. 7 – Avvalimento**

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Dlgs n. 50/2016 il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 48 del Dlgs n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici e/o tecnici avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e dichiararli in sede di gara mediante presentazione della **domanda di partecipazione modello A2**.

Ai sensi dell' art. 89 comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene **a pena di nullità** la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il contratto deve essere prodotto unitamente alla domanda di partecipazione.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

A pena di esclusione non è consentito che del medesimo operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente. Non è altresì consentita la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) dell'impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti dell'impresa medesima.

### **Art. 8 – Subappalto del Contratto**

Il subappalto non è ammesso

### **Art. 9 – PASSOE**

La Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'Autorità, mediante il sistema AVCPASS.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP ( Servizi di accesso – AVCPASS ) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura) ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti Certificatori.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

### **Art. 10 – termine e modalità di presentazione delle offerte**

L'offerta sarà composta da tre cartelle compresse in formato ZIP ( Documentazione amministrativa – Offerta tecnica – Offerta Economica ), come di seguito meglio specificato. Le tre cartelle dovranno essere inserite in un'ulteriore cartella compressa in formato ZIP, livello di compressione "normale", metodo di compressione "deflate", protetta da password, metodo crittografico "ZipCrypto", denominata PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "DE VINCENZI" PERIODO 01/04/2021 – 31/3/2025 CIG \*\*\*\*\* - NON APRIRE. Le offerte devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [protocollo@pec.comunepeitraligure.it](mailto:protocollo@pec.comunepeitraligure.it) **entro il 11 MARZO 2021 ore 12:30.**

Farà fede l'orario di ricezione delle PEC.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno inviare un'ulteriore PEC portante la password per l'accesso alla cartella protetta di cui al precedente punto.

La PEC di trasmissione delle offerte dovrà avere il seguente oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO “ DE VINCENZI “ SITO IN VIA S. STEFANO LOC. CROCETTA CIG \*\*\*\*\* - INVIO OFFERTA”

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei Concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nell'orario indicato dalla PEC.

I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a inviare i documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

**Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente.**

## **Art. 11 – Documenti da presentare per la partecipazione**

### **A) Documentazione amministrativa ( busta n. 1 )**

A pena di esclusione, i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

**1) Domanda di partecipazione** rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatto in base al modello “**all. A1 – A2** “ facente parte della documentazione pubblicata, in cui il legale rappresentante della ditta concorrente attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti indicati analiticamente nello stesso modello. La sottoscrizione non necessita di autenticazione, la dichiarazione deve però essere accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità **a pena di esclusione.**

Nel caso di ATI non ancora costituita, è necessario presentare una domanda per ogni concorrente che intenda partecipare alla gara secondo la propria competenza.

### **2) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 20,00.**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità pubblicate sul sito dell'ANAC nella sezione “ contributi di gara “ e allega la ricevuta ai documenti di gara .

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS.

A titolo esemplificativo si precisa che l'Anac come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012 ha aderito al sistema “ pagoPA “ .

Modalità di pagamento:

- “Pagamento on line” scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

- “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

**2) Copia della convenzione debitamente firmata per accettazione.**

**3 ) PASSOE (documento che attesta che l' operatore economico può essere verificato tramite sistema AVCPASS).**

**4) elenco istruttori ed allenatori con relativa qualifica;**

**Nella istanza di ammissione dovrà essere dichiarato :**

a) l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio di attività inerente l'oggetto della gara o altra iscrizione equivalente, indicando: natura giuridica, denominazione, sede legale, data d'inizio attività e oggetto dell'attività oppure in caso di società sportive affiliate a federazioni del CONI e ad Enti di Promozione Sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 90, comma 17 L. 289/2002 l'iscrizione al registro istituito presso il CONI ai sensi della stessa Legge 289/2002, art. 90, commi 20 e 21;

b) di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e specie da sostenersi per assicurare il pieno espletamento del servizio in oggetto con le modalità precipuamente indicate nella convenzione nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento tecnico – economico del servizio di cui trattasi e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;

c) di accettare di espletare l'affidamento dei servizi alle condizioni tecnico economiche tutte, nessuna esclusa, stabilite dall'Amministrazione aggiudicazione come specificate nel capitolato prestazionale;

d) di accettare il contratto alle condizioni tutte, nessuna esclusa, indicate nella convenzione relative all'affidamento del servizio in oggetto, manlevando l'Amministrazione da ogni pregiudizio per danni derivanti a terzi dalla esecuzione del servizio di cui al presente appalto;

e) di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta o di concordato preventivo o si a in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di uno di tali situazioni fermo restando quanto previsto dagli artt.110 del presente codice e 186 bis del regio decreto n.267/42 (art. 80 comma 5 lettera b);

f) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo del 6/9/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84 comma 4 del medesimo decreto tenuto conto che resta fermo quanto previsto dagli art.88 comma 4 bis e 92 commi 2 e 3 del decreto legislativo 6/9/2011 n. 159 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80 comma 2 dlgs n. 50/2016);

g) che nei propri confronti non è mai stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. per i seguenti reati:

- 1) delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416 bis del codice penale ovvero delitti avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR n. 309/90, dall'art. 291 quater del DPR n. 43/73 e dall'art. 260 del DL n. 152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione e un'organizzazione criminale, quale definita dall'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- 2) dei delitti consumati o tentati di cui agli articoli 317 -318 -319 – 319 ter – 319 quater – 320 – 321- 322 -322 bis – 346 bis – 353 – 353 bis – 354 – 355 – 356 c.p. Nonché del art. 2635 del C.C.;
- 2.1) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- 3) Frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- 4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- 5) delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter, e 648 ter1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del DL n. 109/2007 e successive modificazioni;
- 6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con DL n. 24/2014;
- 7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 80 comma 1 Dlgs n. 50/2016);

**oppure se presenti condanne**

1) tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati sopra specificati emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

2) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90 o altrimenti che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80 comma 5 lettera h) Dlgs n. 50/2016);

h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 (art. 80 comma 5 lett. a) Dlgs n. 50/2016);

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana (art. 80 comma 4 Dlgs n. 50/2016);

j) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38 Dlgs .n 50/2016);

k) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili“ o in alternativa che la ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n. 68/99 avendo un numero di dipendenti inferiori a 15 (art. 80 comma 5 lett.I Dlgs n. 50/2016);

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) Dlgs n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs n. 81/2008 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del Dlgs n. 165/2001;

m) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del C.C. oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di aver formulato autonomamente l'offerta oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di aver formulato autonomamente l'offerta;

n) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80 comma 5 lettera c) del Dlgs n. 50/2016);

- di non aver influenzato indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia ommesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5 lettera c – bis) del Dlgs n. 50/2016);

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di una concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80 comma 5 lettera c – ter) del Dlgs n. 50/2016);

- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5 lettera c – quater);

o) di non trovarsi o determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 non diversamente risolvibile (art. 80 comma 5 lettera d) del Dlgs n. 50/2016);

p) che non vi è stato alcun precedente coinvolgimento del concorrente nella preparazione della procedura d'appalto tale da creare una distorsione della concorrenza ( art. 80 comma 5 lettera e) del Dlgs n. 50/2016 );

q) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del DL n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del DL n. 80/2008 art. 80 comma 5 lettera f) del Dlgs n. 50/2016 );

r) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991

oppure

- pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell' art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991 di aver denunciato i fatti dell'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 primo comma della legge n. 689/1981) art. 80 comma 5 lettera l) del Dlgs n. 163/2006;

s) di non partecipare alla gara in più di un consorzio e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara come consorzio;



t) che non sussistono le cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e successive modificazioni (disposizioni antimafia);

u) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva all'Ente e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa;

v) di aver svolto con buon esito per enti pubblici contratti nel ramo oggetto di gara nel triennio 2018-2020 servizi analoghi;

z) di dichiarare di svolgere l'attività sportiva a livello dilettantistico e perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro ed elencare la qualificazione degli istruttori ed allenatori;

Le attestazioni nel caso di consorzi devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico – organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale:
  - ❖ Attesta il possesso in capo all'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs n. 159/2011 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - ❖ Si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - ❖ Attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Dlgs n. 50/2016;
- originale o copia del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante firmatario, a pena di nullità.

#### **B): Documentazione tecnica ( busta n. 2 )**

**PROGETTO TECNICO-ORGANIZZATIVO** per la gestione del servizio.

La busta dovrà contenere tutta la documentazione necessaria ed utile ai fini della valutazione di quanto previsto all'art.13 punto 1 e il progetto tecnico – organizzativo e le proposte migliorative sottoscritto dal legale rappresentante della società ( max 10 fogli ).

#### **C): Documentazione economica ( busta n. 3 )**

### **OFFERTA ECONOMICA:**

L'offerta economica, come da allegato D) deve indicare il prezzo complessivo.

Deve inoltre indicare a pena di esclusione :

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del Dlgs n. 50/2016 congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs n. 50/2016.

Nell'offerta si dovrà indicare se il prezzo sia o no comprensivo di IVA e la relativa aliquota. In caso di assenza di tale indicazione il corrispettivo offerto sarà inteso comprensivo dell'I.V.A.

In caso di discordanza verrà considerato valido il prezzo più favorevole all'Amministrazione appaltante. L'offerta al ribasso non potrà contenere più di due cifre decimali.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta economica dovrà essere espressa al ribasso sull'importo posto a base di gara.

In caso di imprese raggruppate, essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte associate e specificare le eventuali parti del servizio che saranno eseguite da singole imprese e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal Dlgs n. 50/2016.

### **Art. 12 – chiarimenti**

Ciascun concorrente ha facoltà di richiedere **in forma scritta** chiarimenti circa la documentazione inerente la presente gara da inoltrare al RUP mediante posta certificata. La Stazione Appaltante procederà a pubblicare, in forma anonima, sul proprio sito internet l'elenco delle richieste di chiarimenti con le relative risposte.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il termine di 6 gg. antecedenti alla scadenza di presentazione delle offerte.

Le risposte a tutte le richieste, da presentarsi entro 6 gg. prima del termine di scadenza delle offerte, verranno fornite almeno 3 gg. del medesimo termine.

### **Art. 13 - Modalità di aggiudicazione**

Per l'aggiudicazione del servizio verrà esperita gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) Legge n. 120/2020 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 Dlgs n. 50/2016 sulla base di elementi sotto indicati:

- **Progetto** **fino ad un massimo di punti 70**
- **Offerta economica** **fino ad un massimo di punti 30**

#### **1 ) PROGETTO**

Il concorrente deve presentare un progetto tecnico, costituito da una relazione descrittiva, redatta con riferimento alla Convenzione

La valutazione dell'offerta e l'assegnazione del punteggio sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

prog.	Let		ELEMENTI/SUB-ELEMENTI	Par.	Par.	Totale
-------	-----	--	-----------------------	------	------	--------

			Punti	Punti	Punti
<b>1</b>		<b>OFFERTA TECNICA</b>			<b>70</b>
	<b>a</b>	<b>Proposta delle attività sportive</b>		<b>punti</b>	<b>45</b>
		<b>I</b> Descrizione di svolgimento del servizio	<b>Max 15</b>		
		<b>I</b> Attività/iniziativa in numero di ore per anno dedicate al coinvolgimento e all'avvicinamento della pratica sportiva, con riferimento ai ragazzi e adolescenti	<b>Max 15</b>		
		<b>II</b> Attività/iniziativa a favore dei soggetti diversamente abili e anziani	<b>Max 3</b>		
		<b>IV</b> Valutazione della compatibilità delle attività proposte, sportive e non, con quelle praticabili nell'impianto	<b>Max 7</b>		
		<b>V</b> Affiliazione a federazioni, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate riconosciute dal CONI	<b>Max 5</b>		
	<b>b</b>	<b>Esperienza e qualità dello staff tecnico</b>		<b>punti</b>	<b>8</b>
		<b>I</b> Numero allenatori iscritti alla FIGC da più di due anni	<b>Punti 5</b>		
		<b>II</b> Numero allenatori iscritti alla FIGC da più di 5 anni	<b>Punti 8</b>		
	<b>c</b>	<b>Radicamento sul territorio comunale</b>		<b>punti</b>	<b>7</b>
		<b>I</b> Oltre i 100 atleti tesserati al momento della presentazione della domanda	<b>Punti 7</b>		
		<b>II</b> Dai 50 ai 99 atleti tesserati al momento della presentazione della domanda	<b>Punti 5</b>		
		<b>III</b> Dai 10 ai 49 atleti tesserati al momento della presentazione della domanda	<b>Punti 3</b>		
	<b>d</b>	<b>Migliorie e servizi aggiuntivi</b>		<b>punti</b>	<b>10</b>
		<b>I</b> proposte di nuovi servizi/servizi aggiuntivi/investimenti, non richiesti nella bozza di convenzione	<b>Max 10</b>		

Ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti . Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n. 50/2016.

***Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio per il contenuto dell'offerta tecnica***

Per ciascuno dei criteri valutativi qualitativi discrezionali di cui ai punti aI – aII - aIII – aIV – aV – bI – bII – cI – cII – cIII - dI sarà attribuito alle offerte dei concorrenti un coefficiente provvisorio discrezionale ( C1p,C2p,C3p,C4p,C5p,C6p,C7p,C8p,C9p,C10p,C11p) pari alla media dei coefficienti discrezionali variabili tra 0 e 1 espressi in valore centesimale, attribuiti da ciascun membro della Commissione valutando gli elementi di apprezzamento indicati nella tabella precedente.

I coefficienti provvisori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

La Commissione terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum n (w_i * v_{ai})$$

dove

$P_i$  : punteggio offerta  $i$  – esima

$n$  : numero totale dei requisiti

$W_i$ : peso o punteggio attribuito al requisito

$V_{ai}$ : coefficiente della prestazione dell'offerta ( $a$ ) rispetto al requisito ( $i$ ) variabile tra zero e uno.

## 2 ) OFFERTA ECONOMICA

Metodo di calcolo per l'attribuzione del punteggio dell'offerta economica : proporzionalità inversa

$$PE = P_{e \max} \times \frac{P_{\min}}{P}$$

dove:

$P_{e \max}$  : massimo punteggio attribuibile

$P$ : prezzo( valore) offerto dal concorrente

$P_{\min}$ : prezzo più basso tra quelli offerti in gara

**L'offerta economica, in competente bollo, dovrà contenere il ribasso offerto sul prezzo complessivo e non potrà contenere un ribasso pari al 100% .**

### Art. 14 – fasi della procedura di gara

Il risultato definitivo della gara, sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione e comunicato tramite PEC. Tuttavia l'aggiudicazione sarà vincolante per la società sin dal momento della redazione del verbale di gara mentre per l'ente sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati tramite AVCPASS con deliberazione attuativa n. 111 del 20/12/2012.

Le offerte saranno esaminate dal seggio di gara.

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:

#### **I fase: valutazione adempimenti formali**

**Il giorno 11 MARZO 2021 alle ore 14,30** l'autorità che presiede la gara procederà all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione richiesta e della sua conformità alle norme prescritte per l'ammissibilità alla gara.

**Le modalità per assicurare la partecipazione degli o.e. alla seduta pubblica verrà comunicata con PEC nel rispetto delle disposizioni dovute all'emergenza epidemiologica dal Covid 19.**

Il seggio di gara procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:

- a) apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
- b) verifica della presenza della documentazione richiesta dall'art. 11 del presente disciplinare di gara.
- c) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell' art. 83 comma 9 del dlgs n. 50/2016 le necessarie integrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un termine massimo di 5 gg. lavorativi e a sospendere la seduta fissando al data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il Presidente provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di leggi vigenti.

## **II fase apertura buste progetto tecnico:**

Al termine della precedente fase di gara il Seggio procederà con l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica relativamente alle sole ditte ammesse secondo l'ordine stabilito dall'arrivo al protocollo dell'Ente e attribuirà alle medesime i punteggi relativi secondo quanto indicato all'art. 13 del presente disciplinare.

## **III fase apertura buste offerta economica:**

Al termine della precedente fase di gara il Seggio procederà in ultimo con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica relativamente alle sole ditte ammesse.

### **1) valutazione offerta economica:**

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

In caso di offerte identiche si procederà a norma del R.D. 23/5/24 n. 827.

Il Presidente, in seduta pubblica, procede alla formalizzazione della graduatoria di merito, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Successivamente, la Stazione Appaltante procederà a richiedere al concorrente primo in graduatoria di comprovare i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati per la partecipazione. Qualora la predetta documentazione non sia fornita o non confermi quanto dichiarato nella documentazione di gara, si procederà all'esclusione del concorrente e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Resta inteso che:

- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte, parziali, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% dei servizi richiesti;
- non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro appalto;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei documenti richiesti, qualora non sanabili;

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- il presidente del seggio di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, o di re indirla, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altra data;
- il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa concorrente per comprovati motivi;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario, oltreché di non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità all'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, o di ridurne le prestazioni nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla realizzazione dello stesso, senza che le Imprese concorrenti possano avanzare pretesa alcuna o rivendicazione.
- La Stazione Appaltante ai sensi del DL 06.07.12 n. 95, così come convertito nella L. n. 135 del 07/08/12, qualora si verificano le condizioni ivi indicate, si riserva il diritto di recesso del contratto aggiudicato, in qualsiasi momento, nel rispetto delle previsioni tutte di legge. Tale condizione si intende operante ai sensi di legge anche in assenza di espressa previsione nei documenti contrattuali emessi .

Si intenderanno altresì escluse le offerte:

- che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell'offerta o che non siano sottoscritte o che non contengano elementi essenziali per la loro valutazione;
- per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio della segretezza delle medesime;
- presentate da concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Si intendono inoltre richiamate tutte le cause di esclusione espressamente previste dagli atti di gara.

Successivamente il Presidente in seduta pubblica procede alla conseguente formazione della graduatoria finale.

### **Art. 15 – comunicazioni**

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento **antecedenti** il termine ultimo per la presentazione delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini per la presentazione delle offerte; ecc.) verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet [www.comunepietraligure.it](http://www.comunepietraligure.it) sezione bandi di gara in corso.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento **successive** alla fase di ammissione dei concorrenti alla procedura, verranno effettuate mediante trasmissione con posta certificata, all'indirizzo che ciascun concorrente è tenuto ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara. Non si assumono responsabilità in ordine a indirizzi di posta elettronica errati e/o incompleti.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **Art. 16 – stipula contratto e spese contrattuali**

La stipula del contratto avverrà in conformità al disposto dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016.

Per la stipula ed esecuzione del contratto, la società sarà invitata a presentare entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo pec, pena la decadenza dall'aggiudicazione, quanto segue:

- cauzione definitiva nella misura del 10% dell'ammontare del valore dell'appalto, di cui al Dlgs n. 50/2016, da costituirsi con le modalità di cui al medesimo articolo e al successivo art. 17;
- altra documentazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante.

Ove nel termine fissato l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, senza giustificati motivi, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, dando inizio, altresì, alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese.

La Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e che il relativo contratto potrà essere stipulato senza attendere il decorso dei 35 giorni ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) Dlgs n. 50/2016 dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione ai contro interessati.

Il contratto verrà stipulato con la forma pubblica amministrativa e le eventuali spese sono a carico della società aggiudicataria.

**Su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione al contratto anche nelle more della stipula dello stesso, confermando per iscritto la relativa copertura ai sensi dell' art. 32 comma 8 del Dlgs n. 50/2016.**

## **Art. 17 – cauzione definitiva**

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% del valore complessivo di quanto aggiudicato.

Si applica l'art. 93, comma 3 di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, in tal caso rilasciata da Istituto assicuratore deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali disciplinati nella convenzione, del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La Società aggiudicataria sarà tenuta a prorogare, inoltre, la validità della cauzione qualora la Stazione Appaltante faccia ricorso alla facoltà di proroga prevista dal presente disciplinare.

La cauzione sarà restituita al termine del contratto dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile e previa approvazione da parte della Stazione Appaltante dello stato finale della liquidazione.

#### **Art. 18 - variazioni**

In relazione al presente esperimento di gara non sono ammesse varianti alla convezione. La proposizione di varianti che modifichino i contenuti della garanzia e/o le condizioni di operatività e gestione del contratto comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'Ente contraente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato in relazione a possibili variazioni dell'assetto organizzativo che comportino trasferimenti di determinati servizi, riduzione/estensione/soppressione di Strutture dell'Amministrazione.

#### **Art. 19 – tutela dei dati e riservatezza**

**Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti alla gara di cui al presente disciplinare o altrimenti acquisiti a tal fine dalla Stazione Appaltante, è finalizzato unicamente all'espletamento della gara.**

I dati forniti da parte dell'Impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura del Responsabile del trattamento con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara.

Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Garante per la protezione dei dati personali.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti e si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare l'impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare.

Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, l'Aggiudicatario risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Aggiudicatrice risolverà con effetto immediato il Contratto.

#### **TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

##### **a) Titolare del Trattamento**

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI PIETRA LIGURE

Legale rappresentante: SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE

con sede in Pietra Ligure Piazza Martiri della Libertà 30 Tel.019 629311 -



pec: protocollo@pec.comunepietraligure.it

**b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali**

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del **Responsabile della Protezione dei Dati personali ( RPD o DPO)** in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono: 01311826681 - E-mail: comune.pietraligure@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Detto nominativo è stato altresì comunicato all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura telematica.

I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell'articolo 39, par. 1, del RGPD, sono dettagliate nel Decreto di nomina disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" - Altri Contenuti - del Portale e nella sezione Privacy Policy.

**c) Finalità del trattamento e base giuridica**

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.

**d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali**

I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

**Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura di gara ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 -testo unico in materia di trasparenza amministrativa.**

**Titolare** del trattamento dei dati è il Comune di Pietra Ligure.

**Responsabile** del trattamento dei dati è il Dirigente Area Finanziaria , Segretario Comunale Dott. Vincenzo Trevisano.

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Settore interessato dal servizio del Comune di Pietra Ligure.

**Art. 20 - responsabilità del procedimento ed accesso agli atti**

Ai fini della presente gara ed ai sensi dell'art. 31 del Dlgs n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il TPO Settore Politiche Sociali, Educative e Culturali , Turismo e Sport .

Ai sensi dell'art. 53 del Dlgs n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- ◇ In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- ◇ In relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;

Ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito della offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Dlgs n. 50/2016, sopra indicati, l'accesso agli atti del procedimento è consentito

entro 10 gg. dall'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva senza previa presentazione di apposita istanza.

#### **Art. 21 – dichiarazioni mendaci**

Tutte le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000. Ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R., questa amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora a seguito delle verifiche, venga riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla compagnia aggiudicataria in via provvisoria, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Ente procederà:

- alla revoca della proposta di aggiudicazione;
- alla segnalazione del fatto all'Autorità Anti Corruzione;
- allo scorrimento della graduatoria di gara .

Inoltre in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, il Comune di Pietra Ligure né darà segnalazione all'Autorità che, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

#### **Art. 22 – prevenzione interferenze illecite ed oneri della Stazione Appaltante**

Richiamato l'art. 11 lettera U) del presente disciplinare, l'adempimento della comunicazione tempestiva in materia di concussione secondo l'intesa per la legalità sottoscritto dal Comune di Pietra Ligure ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 C.P.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluni dei delitti di cui agli artt. 317 -318-319-319 bis – 319 ter - 319 quater – 320 – 322 – 322 bis – 346 bis 353 e 353 bis c.p. .

#### **Art. 23 – tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto**

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; il mancato rispetto delle predette norme costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 comma 9 bis della summenzionata legge.

Inoltre, la Stazione Appaltante, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1662 del C.C., mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 gg., senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di inadempienza previste nello schema di capitolato speciale allegato.

Pietra Ligure, lì 10/02/2021

IL Dirigente Area Amministrativa  
Dott.ssa Patrizia Losno